

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY DEBITORE CEDUTO

Condizioni in vigore dal giorno 25 marzo 2025 – le condizioni indicate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA:

Denominazione: Banca CF+ S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma; Sede secondaria: Corso Europa, 15 – 20122 Milano

Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: info@bancacfplus.it PEC:

bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche – codice ABI 10312.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583 Partita IVA: 16340351002

REA: RM-30897

(di seguito, “Banca” o “Banca CF +” il “Cessionario”)

OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cedente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Tel. +39 06 57961 - Sede secondaria: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 3402945459 - Capitale sociale Euro 39.213.278,00 i.v. - info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del “Gruppo IVA Banca CF+” - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario “Gruppo Banca CF+” - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312 .7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e/o gestisce i Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei Crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 e dal Codice civile.

CHE COS'È IL FACTORING DEBITORI CEDUTI MATURITY

Si tratta di un accordo (il "**Contratto di Dilazione**") mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring *maturity* viene concessa, dalla Banca, una dilazione di pagamento rispetto ai termini previsti in fattura. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa a Crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Banca da parte del Cedente nell'ambito del rapporto di factoring *maturity* che il medesimo ha in essere con la Banca. L'accordo disciplina l'accettazione preventiva del Debitore ceduto della Cessione dei Crediti da parte del Cedente al Cessionario, la durata della dilazione concessa dal Cessionario, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Cessionario al Debitore ceduto.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Sottoscrivendo il Contratto di Dilazione, il cliente Debitore ceduto si impegna a comunicare immediatamente al Cessionario ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione al Cessionario di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il Cliente non potrà più opporle al Cessionario in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento o il deterioramento della situazione finanziaria e/o patrimoniale del Cliente può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con obbligo del Cliente di provvedere all'immediato pagamento dell'intero residuo debito, per capitale, interessi e spese.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI FACTORING TRAMITE PIATTAFORMA

Il servizio di factoring viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di gestione: (i) delle Fatture del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture.

La Piattaforma permette, inoltre, inter alia, di: (a) caricare le Fatture, (b) monitorare gli esiti dei pagamenti dei debitori, (c) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente trasmette al Debitore (nonché in copia conoscenza alla Banca), la notifica dell'intervenuta Cessione dei Crediti in favore della Banca

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cliente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili alla Banca;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite dalla Banca al Cliente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza";
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d." Legge Antiusura") disponibile sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza" e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Condizioni economiche massime applicabili al servizio di Dilazione Debitore *Maturity*

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del Contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

codice	Descrizione	Valore massimo
COMMISSIONI DI DILAZIONE		%
D104	COMMISSIONE DI DILAZIONE DEBITORE FLAT AL LORDO NOTE CREDITO	6,00
SPESE		Euro
D253	SPESE DI AMMINISTRAZIONE RAPPORTO	50
D245	SPESE INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONI PERIODICHE	0
TASSO NOMINALE ANNUO - tasso nominale annuo - divisore 360		%
D312	INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	Euribor 3 mesi + spread 8
D313	INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	Euribor 3 mesi + spread 8
ALTRE VOCI		
	Spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, di protesto, notarili, legali, spese notifica a mezzo uff. giudiziario, spese intimazione pagamento, assolvimento dell'imposta di bollo di registro ed IVA in quanto dovuta, ecc.	al costo
	Altre comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 385/1993 (es. Documento di Sintesi)	al costo
	tasso di interessi moratori (con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale tasso BCE)	BCE + 8

CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE ED ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI.

Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverranno trimestralmente.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <https://www.bancacfpplus.it/trasparenza/> della Banca.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

PARAMETRI INDICIZZATI, FLOOR E MISURE DI SALVAGUARDIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'EURIBOR

(a) In presenza di tasso variabile parametrato all'Euribor, viene indicato, a titolo di esempio, il valore dell'Euribor interbancario lettera del mercato monetario Euro, determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro

sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero dai principali quotidiani nazionali;

(b) In caso di parametro di indicizzazione con floor, il tasso minimo applicabile è pari allo spread; perciò, qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.

(c) In presenza di tasso variabile, il tasso nominale annuo sarà oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro. Ad ogni variazione del parametro di riferimento, corrisponderà un nuovo tasso nominale ricavabile sommando lo spread indicato al valore del parametro tempo per tempo rilevato come sopra

Relativamente all'indice “Euribor” indicato nel Documento di Sintesi, la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Sostituzione della Banca (messo a disposizione del Cedente al seguente link <https://www.bancacplus.it/trasparenza/> monitorando gli eventi che comportano un'indisponibilità del valore dell'Indice di Riferimento. Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento, la stessa provvederà ad utilizzare gli Indici Sostitutivi, riportati nel Piano di Sostituzione della Banca. Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare (l'Indice Sostitutivo Normativo”), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo della Banca.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo (la “Data di Efficacia”).

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia, per iscritto con le modalità previste nel presente articolo 18 (la “Comunicazione”). Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal presente Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della Comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto. Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Banca CF+, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite (i) posta raccomandata A/R o posta ordinaria all'indirizzo di Banca CF+ S.p.A., Via Piemonte, 38 – 00187 Roma, c.a. Ufficio Reclami, o (ii) messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami.bancacplus@legalmail.it. Banca CF+ provvede a fornire riscontro al reclamo trasmesso

entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ossia 60 giorni dal ricevimento del predetto. Il reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. La Banca è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Banca CF+ non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cliente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A. <https://www.bancacfplus.it/reclami/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cliente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Banca CF+;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

LEGENDA relativa alle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il Contratto, sia al singolare che al plurale

Amministratore/i di Indici di Riferimento	Indica gli amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).
Accordo o Contratto di Dilazione	Indica l'accordo di dilazione tra il Cessionario e il Debitore
Cedente o Fornitore	Indica la società controparte del contratto di factoring come infra definito.
Cessazione	Indica la cessazione di un Indice di Riferimento data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento, anche ove l'Indice di Riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente
Cessionario	Banca CF+ S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Factoring e in esecuzione di esso, trasferisce al Cessionario la piena e incondizionata titolarità di propri Crediti.
Cliente	Indica il Debitore
Contratto di Factoring	Indica il contratto di factoring stipulato tra il Cedente e Banca CF+.
Crediti	Indica ciascun: a) il credito pecuniario sorto (il "Credito Esistente") o che sorgerà (il "Credito Futuro") da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della sua attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente vanta dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente vanta dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) e c) qualunque altra somma oggetto dei citati contratti o comunque derivante a qualunque titolo dagli stessi. Qualora la Fattura sia emessa nei confronti di un soggetto cui si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, per Credito si intende esclusivamente il valore imponibile (non comprensivo d'IVA) indicato in Fattura, salvo diversa volontà delle Parti.
Debitore	Indica il Debitore tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Cessionario per effetto della Cessione.
Documento di Sintesi	Indica il frontespizio dell'Accordo riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicate nel presente Foglio Informativo.
Fattura	Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
Indice/i di Riferimento	Indicano gli indici di riferimento (<i>benchmark</i>) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento
Indice/i Sostitutivi	Indicano gli Indici di Riferimento alternativi per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Piano di Sostituzione	Indica il piano della Banca di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli Indici Sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche

Piattaforma	Indica la piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Banca al Cedente (che vi potrà accedere con utenze e password riservate), all'interno della quale il cliente può consultare e riconoscere i crediti.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) alla Banca un suo comportamento anche omissivo.
<i>Spread</i>	Indica l'incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto da Banca CF+ non sia superiore.
TUB	Indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni
Tasso di mora	Indica il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Valuta	Indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Variazione Sostanziale	Indica la variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o " <i>material changes</i> "), come definita dall'Amministratore dell'Indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente